



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 giugno 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0136(COD)**

---

---

**9471/21  
ADD 1**

**TELECOM 242  
COMPET 457  
MI 432  
DATAPROTECT 156  
JAI 670  
IA 108  
CODEC 826**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 281 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 281 final - ANNEX.

---

All.: COM(2021) 281 final - ANNEX



Bruxelles, 3.6.2021  
COM(2021) 281 final

ANNEX

**ALLEGATO**

*della proposta di*

**regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un  
quadro per un'identità digitale europea**

{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}

## **ALLEGATO I**

Nell'allegato I, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

- "i) le informazioni relative alla validità del certificato qualificato o l'ubicazione dei servizi cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito;"

## ALLEGATO II

### REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI QUALIFICATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA

1. I dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:
  - (a) la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica è ragionevolmente assicurata;
  - (b) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono comparire in pratica una sola volta;
  - (c) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologie attualmente disponibili;
  - (d) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.

### **ALLEGATO III**

Nell'allegato III, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

- "i) le informazioni relative alla validità del certificato qualificato o l'ubicazione dei servizi cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito;".

#### **ALLEGATO IV**

Nell'allegato IV, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

- "j) le informazioni relative alla validità del certificato qualificato o l'ubicazione dei servizi cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito."

## ALLEGATO V

### REQUISITI PER GLI ATTESTATI ELETTRONICI DI ATTRIBUTI QUALIFICATI

Gli attestati elettronici di attributi qualificati contengono:

- (a) un'indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che l'attestato è stato rilasciato quale attestato elettronico di attributi qualificato;
- (b) un insieme di dati che rappresenta senza ambiguità il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia l'attestato elettronico di attributi qualificato e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
  - per una persona giuridica: il nome e, ove applicabile, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,
  - per una persona fisica: il nome della persona;
- (c) un insieme di dati che rappresenta in modo senza ambiguità il soggetto cui si riferiscono gli attributi attestati; qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;
- (d) l'attributo o gli attributi attestati, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare l'ambito di applicazione di tali attributi;
- (e) l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di validità dell'attestato;
- (f) il codice di identità dell'attestato, che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato, e, se applicabile, l'indicazione del regime per gli attestati di cui fa parte l'attestato di attributi;
- (g) la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia l'attestato;
- (h) il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera f) è disponibile gratuitamente;
- (i) le informazioni relative alla validità dell'attestato qualificato o l'ubicazione dei servizi a cui è possibile rivolgersi per informarsi in merito.

## **ALLEGATO VI**

### **ELENCO MINIMO DI ATTRIBUTI**

A norma dell'articolo 45 quinquies, gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure volte a consentire ai fornitori qualificati di attestati elettronici di attributi di verificare mediante mezzi elettronici, su richiesta dell'utente, l'autenticità dei seguenti attributi rispetto alla pertinente fonte autentica a livello nazionale, direttamente o mediante intermediari designati riconosciuti a livello nazionale, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione e qualora tali attributi facciano affidamento su fonti autentiche all'interno del settore pubblico:

1. indirizzo;
2. età;
3. genere;
4. stato civile;
5. composizione del nucleo familiare;
6. nazionalità;
7. titoli e licenze di studio;
8. qualifiche e licenze professionali;
9. licenze e permessi pubblici;
10. dati societari e finanziari.